Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 febbraio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 20 FEBBRAIO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6. **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 14, 15, 16 e 17 gennaio 1959.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Cassa di Risparmio di Roma - Credito Fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1959. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1959. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 6 febbraio 1959. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 5 febbraio 1959 — **Istituto geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Rimborso anticipato obbligazioni emissione 1941. — **Società per azioni Longanesi e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1959. — **Istituto bancario San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 9 febbraio 1959. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 6 febbraio 1959. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Premi sorteggiati il 17 febbraio 1959.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1257.

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1152, con la quale fu approvato il piano regolatore generale e di ampliamento di Latina;

Viste le delibere consiliari n. 212 e 213 in data 21 dicembre 1953, in base alle quali il comune di Latina ha proposto alcune varianti al piano regolatore generale del proprio territorio;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna osservazione;

Considerato che le varianti proposte prevedono:

a) lo spostamento della zona, in atto destinata all'edilizia popolare, in località più a sud, compresa tra le vie Emanuele Filiberto, Giulio Cesare e Pasubio destinando la primitiva area a zona industriale, salvo alcuni edifici già costruiti dall'Istituto autonomo case popolari;

b) lo spostamento, nell'area compresa tra le vie Giotto, Canova, Renzi e Buonarroti della zona ospedaliera;

Considerato che la variante relativa alla creazione di una zona industriale, non prevista dal piano regolatore di massima, non appare ammissibile in quanto la zona prescelta risulterebbe troppo vicina all'abitato, e perciò suscettibile di procurare gravi inconvenienti di carattere igienico ai cittadini; mentre sarebbe invece preferibile a tale scopo un'area posta a nord di quella destinata a campo boario;

Considerato che può trovare accoglimento la proposta concernente lo spostamento della zona ospedaliera, in quanto la nuova area risulta più idonea di quella precedentemente indicata;

Considerato che non appare necessario, contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, esaminare la questione della ammissibilità della zona industriale nella località indicata dal Comune di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e con il Ministero dell'industria e commercio in quanto i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definitivi e sostituiscono quelli di ogni altro Corpo consultivo;

Visto il voto n. 1701 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 4 settembre 1954;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' respinta la proposta di variante al piano regolatore generale di massima di Latina per la creazione di una zona industriale.

E' approvata la proposta di variante per lo spostamento dell'area ospedaliera, giusta progetto vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo registro n 116, *foglio n* 112 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1958, n 1258.

Modifica della denominazione della Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite in New York in « Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 106, con il quale veniva istituita in New York una Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 848, per l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La denominazione della Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite in New York è modificata come segue: « Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 110 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1958, n 1259.

Proroga del termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sullo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392 e 21 dicembre 1955, n. 1345;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 117 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1260.

Approvazione di modifiche allo statuto della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile vengono approvate le modifiche allo statuto della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie deliberate dal commissario della Cassa stessa in data 25 agosto 1958.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 111 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1958, n 1261.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente denominato « Comitato costruzione nuove Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano », con sede in Milano.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente denominato « Comitato costruzione nuove Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 113. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1959, n. 40.

Prelevazione di L. 357.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 357.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1958-59.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 357 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro

Conferimento dello Stato per la costituzione del capitale dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (cap. n. 726-*bis*) L. 42 000 000

(assegnazione urgente ed indifferibile per provvedere al pagamento della quota dovuta dall'Italia nei termini previsti dallo Statuto della predetta Agenzia)

Ministero degli affari esteri

Spese di rappresentanza e di cerimoniale (cap. n. 35) L. 15 000 000

(assegnazione per esigenze connesse con la visita dello Scià dell'Iran)

Ministero dei lavori pubblici

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 142) L. 300 000 000

(spese per il pronto soccorso connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche in talune zone del territorio nazionale)

L. 357 000 000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Il Ministro per il tesoro ANDREOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 968 e 970;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 357 000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro

— Cap. n. 726 *bis* (di nuova istituzione). — Conferimento dello Stato per la costituzione del capitale della Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (art. 54 del Trattato istitutivo della Comunità, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203) . . . . L. 42.000.000

Ministero degli affari esteri

Cap. n. 35. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 15.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Cap. n. 142. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc. . » 300.000 000

L. 357.000 000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 120. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1959, n. 41.

Prelevazione di L. 1.883.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 1.883.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1958-59.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di lire 1 883 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale della Corte dei conti (cap. n. 87) . . . L. 50 000 000

(in relazione a straordinarie esigenze di servizio della Corte dei conti prima non prevedibili)

Indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro per la sanità ed alla segreteria particolare del Sottosegretario di Stato (capitolo n. 238) . L. 7.000 000

Assegni per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. (cap. n. 262) » 7 000 000

Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane (capitolo n. 263) . . . . . » 5 000 000

» 19 000 000

(integrazioni indispensabili per assicurare il funzionamento dei servizi del Ministero della sanità)

Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie (cap. n. 293)	L. 650.000.000
(ulteriore integrazione indispensabile per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalle eccezionali misure profilattiche adottate a seguito delle persistenti manifestazioni poliomielitiche in diverse zone del territorio nazionale)	
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle Ragionerie provinciali dello Stato (cap. n. 409)	» 50.000.000
(in relazione ad imprevedibili eccezionali prestazioni per lavori inerenti alla restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati)	
Compensi speciali da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra (cap. n. 653)	» 60.000.000
(integrazione occorrente per remunerare la eccezionale attività resa e da rendere nella gestione in corso, in dipendenza di particolari ed indilazionabili esigenze di servizio prima non prevedibili)	
Ministero delle finanze	
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle Intendenze di finanza (cap. n. 14)	L. 50.000.000
(integrazione indispensabile per remunerare le eccezionali prestazioni rese per i lavori inerenti alla restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati prima non prevedibili)	
Assegni per spese di ufficio alle Intendenze di finanza (cap. n. 30)	» 24.000.000
(assegnazione indilazionabile per maggiori occorrenze relative al servizio del contenzioso tributario)	
Ministero dell'interno	
Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza (cap. n. 91) L. 100.000.000	
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. n. 126) » 500.000.000	
	» 600.000.000
(in relazione ad inderogabili sopravvenute necessità di maggiori interventi di carattere assistenziale)	
Ministero dei lavori pubblici	
Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. nn. 142, 186 e 188)	L. 380.000.000
(spese per il pronto soccorso connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche)	
	L. 1.883.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: ANDREOTTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 966, 968 e 972;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di lire 1.883.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro		
Cap. n. 87. — Compensi speciali, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 238. — Indennità, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 262. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 263. — Telegrammi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 293. — Spese per i provvedimenti, ecc.	»	650.000.000
Cap. n. 409. — Compensi speciali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 653. — Compensi speciali, ecc.	»	60.000.000
Ministero delle finanze		
Cap. n. 14. — Compensi speciali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	24.000.000
Ministero dell'interno		
Cap. n. 91. — Sussidi alle istituzioni pubbliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione, ecc.	»	500.000.000
Ministero dei lavori pubblici		
Cap. n. 142. — Spese per l'apprestamento, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 186. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 188. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc.	»	30.000.000
	L.	1.883.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 121. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di prima categoria di Lugo (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, già di seconda categoria, approvato con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950 e modificato con decreti Ministeriali del 1° luglio 1952, 13 gennaio 1955 e 31 agosto 1955;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 31 dicembre 1954, con il quale i signori rag. Pietro Farina e dott. Cesare Ferroni, vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica il 30 dicembre 1958;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 28 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 151 del 17 giugno 1957, col quale il Monte di credito su pegno di Lugo è stato classificato di prima categoria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Pietro Farina ed il dott. Cesare Ferroni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lugo, di prima categoria, con sede in Lugo (Ravenna), per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1959
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 144 — FLAMMIA

(915)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958.

Caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 21 delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 28 maggio 1935;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1932;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1933;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1935;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1936,

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1940;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1941;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 15 ottobre 1953;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1957;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle nuove caratteristiche delle marche contrassegno da applicare sui condizionamenti di fiammiferi, in maniera che a ciascun tipo di fiammiferi, attualmente iscritto in tariffa corrisponda la relativa marca contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1923, numero 560, sono così determinate:

I. - *Caratteristiche comuni a tutte le marche*:

A) carta: bianca, liscia, filigranata;

B) filigrana: in chiaro, costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio marche;

C) stampa: rotocalco;

D) formato stampa: mm. 16×21;

E) vignetta: essa è costituita dallo stemma dello Stato posto al centro della marca su fondo a mezza tinta sfumata; in alto, in carattere bastoncino pieno, su fondo a mezza tinta, vi è la leggenda « IMPOSTA FIAMMIFERI »; in basso, in un rettangolino bianco, spicca la leggenda con l'indicazione del tipo dei fiammiferi (solforati, cerini, svedesi, minerva, strappo, paraffinati in bossoli, controvento, caminetto).

II. - *Caratteristiche specifiche delle singole marche*:

1) colore giallo limone con leggenda « SOLFORATI » in basso per la busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo;

2) colore bruno seppia con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo;

3) colore verde smeraldo con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo, condizionamento « carte da giuoco »;

4) colore bleu caldo con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro, condizionamento « pacchetto in cellofane »;

5) colore giallo limone con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo;

6) colore verde americano con leggenda « CERINI » in basso per la scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo;

7) colore rosso giallo con leggenda « CERINI » in basso per la bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo;

8) colore rosso giallo con leggenda « SVEDESI » in basso per la scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto;

9) colore verde smeraldo con leggenda « SVEDESI » in basso per la scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale;

10) colore verde americano con leggenda « MINERVA » in basso per la bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo minerva;

11) colore bleu caldo con leggenda « MINERVA » in basso per la bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo minerva;

12) colore verde smeraldo con leggenda « MINERVA » in basso per la busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo minerva;

13) colore bruno seppia con leggenda « MINERVA » in basso per la bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo minerva;

14) colore rosso giallo con leggenda « STRAPPO » in basso per il rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo;

15) colore verde smeraldo con leggenda « STRAPPO » in basso per il rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo;

16) colore rosso giallo con leggenda « PARAFFINATI IN BOSSOLI » in basso per il bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata;

17) colore rosso giallo con leggenda « CONTROVENTO » in basso per la scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo;

18) colore rosso giallo con leggenda « CAMINETTO » in basso per la scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominato caminetto.

Art. 2.

E' consentito l'impiego delle marche per fiammiferi, attualmente in uso, fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 89. — BENNATI

(922)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1958.

Modificazioni agli articoli 5 e 23 dello statuto dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 9 marzo 1948, con il quale è stato riconosciuto l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Vista la domanda del suddetto Istituto di patronato e di assistenza sociale del 5 novembre 1958, intesa a modificare gli articoli 5 e 23 del proprio statuto;

Ritenuta l'opportunità di approvare le modifiche suddette;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, le modifiche degli articoli 5 e 23 dello statuto dell'Istituto O.N.A.R.M.O di assistenza sociale che, pertanto, risulteranno nei testi seguenti:

Art 5. — « Tutte le attività assistenziali sono svolte gratuitamente a favore di tutti i lavoratori senza alcuna limitazione e distinzione, ivi compresa quella in favore dei danneggiati di guerra ».

Art. 23. « *Finanziamento Bilancio.* — Per il suo funzionamento l'Istituto provvede:

a) con i contributi dell'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. ed eventualmente di quelli delle Delegazioni periferiche della stessa Associazione;

b) con il concorso dello Stato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

c) con eventuali contributi di enti o di istituti che si interessano alla tutela dei lavoratori;

d) con eventuali contributi, lasciti e donazioni di enti o persone anche residenti all'estero.

Gli eventuali avanzi di esercizi saranno destinati al fondo speciale di riserva da impiegarsi per assicurare e migliorare la continuità del servizio assistenziale ».

Roma, addì 31 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(873)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.

Aggregazione della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dalla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia intesa ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia è aggregata al settore commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: VIGORELLI

(924)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1959

Sostituzione di un membro supplente in seno al Comitato per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti previsti dal regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 274, relativo alla composizione del Comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 74, col quale è stata aggiornata la composizione del Comitato preaccennato;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1957, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 179, col quale è stato provveduto alla sostituzione di due membri in seno al predetto Comitato consultivo;

Considerato che il dott. Aristide Rossi, ispettore generale, è stato trasferito dalla Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Aristide Rossi è chiamato a far parte del Comitato per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Carmelo La Rosa, quale membro supplente in caso di assenza o impedimento del direttore generale per lo Sviluppo degli scambi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 76 — SCIACCA

(923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Vercelli.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 4 dicembre 1958, n. 353, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1959, al registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 51, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Vercelli, distinte, nel nuovo catasto terreni del comune di Vercelli, come segue:

foglio n. 44, mappale principale 11, superficie da dismettere Ha. 9.14.51;

foglio n. 44, mappale principale 12, superficie da dismettere Ha. 1.23.92.

(916)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

N. A 97 del 29 gennaio 1959, relativa alle esportazioni agevolate.

(933)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che è stato deformato un marchio di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Nebiolo Nello, già esercente in Alessandria, via Morbello n. 6.

Si comunica altresì che il signor Nebiolo Nello ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, lo smarrimento di due marchi.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 479-AL.

(744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 74572/8690, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Arbore Domenico-Nicola fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 520, riportata nel catasto alla particella n. 144/m del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 524.

(876)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di variante al piano di ricostruzione di Recco

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, n 1158, è stata approvata, con la limitazione e la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Recco relativa alla sistemazione della zona E, vistata in una planimetria in iscala 1·1000

Per l'attuazione di detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale

(795)

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 1647 in data 4 febbraio 1959, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata il dott Uberto degli Uberti è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell Ente stesso per la durata di mesi tre.

(727)

Rettifica del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, 5 aprile 1956, n. 2917, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Oliva, in comune di Amantea (Cosenza).

Con decreto 19 settembre 1958, n 677, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 5 aprile 1956, n 2917 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 agosto 1956) per quanto riguarda la estensione e la identificazione della zona declassificata, zona che è della superficie di mq 14027 (e non di mq 35144) ed è contigua alle particelle 27 (mq 9840) e 83 (mq 3197+990), del foglio 31 del catasto del comune di Amantea in provincia di Cosenza (e non anche alle particelle 53, 36, 68, 54, 37, 32 e 38), come indicato, in rosso, nella planimetria 4 aprile 1955, in scala 1 1000, dall Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria allegata al detto decreto 19 settembre 1958, n 677.

(728)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Muson, in comune di Fonte (Treviso).

Con decreto 3 dicembre 1958, n 1094, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Muson, in comune di Fonte (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XI, mappale 198 (ex 134½), di mq 1920 ed indicato nella planimetria 5 maggio 1958 in scala 1 2000, rilasciata dallo Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(751)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del vecchio alveo del torrente Carrione, in località Fabbrica di Carrara (Carrara).

Con decreto 25 novembre 1958, n 991, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del vecchio alveo del torrente Carrione, in località Fabbrica di Carrara, terreno attiguo ai mappali 122, 4309, 125 e 126, sezione *c*, e 1986 e 2413, sezione *H*, del catasto del comune di Carrara, di complessivi mq 1240, indicato, in tinta gialla, nella planimetria 24 ottobre 1957, in scala 1 2000 dell Ufficio del Genio civile di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(752)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno formatasi a tergo della difesa idraulica del torrente Staffora, in comune di Varzi (Pavia).

Con decreto 3 dicembre 1958, n 1077, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno formatasi a tergo della difesa idraulica del torrente Staffora, di complessivi Ha 2 92 98, riportata nel catasto del comune di Varzi, al foglio II, lettera *A*, sub *b*, ed al foglio III, lettera *B*, sub *c*, ed indicata nella planimetria 16 novembre 1957, in scala 1 · 2000 dell Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(753)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Molini, in comune di Pernumia (Padova).

Con decreto 3 dicembre 1958, n 1072, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Molini, in comune di Pernumia (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio VII, mappale 138, di mq 546, indicato nella planimetria 23 maggio 1957, in scala 1 2000, dall Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n 28

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e del l'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

1) n 258581 di L. 50 000 (capitale nominale);
n 456117 di L. 100 000 (capitale nominale);
n 456118 di L. 100 000 (capitale nominale);
n 119561 di L. 1 000 000 (capitale nominale),
n 119562 di L. 1 000 000 (capitale nominale),
n 119563 di L. 1 000 000 (capitale nominale);
n. 119564 di L. 1 000 000 (capitale nominale);

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Sampietro Alberta nata a Treviglio il 21 dicembre 1908 e domiciliata a Milano in via Borgonuovo n 20

2) n 88865 di nominali L 5 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo 08/268865),

n 107871 di nominali L 10 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/9855741 al 07/9855742),

n 67437 di nominali L 50 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/7674361 al 07/7674370),

n 11961 di nominali L 100 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/2319201 al 07/2319220),

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Bollarino Lucia in Taglioretti, nata a Torino il 29 gennaio 1909 e domiciliata a Milano in via Aselli n. 14.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 19 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,65	620,68	620,65	620,55	620,70	620,69	620,80	620,70	620,70
$ Can.	636,10	636 —	635 —	636 —	634,10	636,75	635,375	635,50	636,50	636 —
Fr Sv.	143,90	143,90	143,90	143,86	143,80	143,88	143,905	143,90	143,87	143,90
Kr. D.	89,94	89,93	89,95	89,94	89,95	89,96	89,945	89,95	89,96	89,95
Kr. N.	87,01	87,01	87 —	87,025	87,075	87,02	87,01	87,03	87,02	87 —
Kr Sv.	119,97	119,95	119,95	119,975	119,925	119,97	119,96	119,80	119,96	119,75
Fol.	164,42	164,38	164,37	164,395	164,40	164,39	164,40	164,40	164,36	164,35
Fr. B.	12,41	12,4075	12,41	12,40875	12,405	12,41	12,40875	12,42	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,60	126,58	126,62	126,60	126,50	126,61	126,61	126,60	126,61	126,60
Lst.	1743,05	1744,10	1743 —	1743,20	1742,50	1743,19	1743,25	1743 —	1743,25	1743,25
Dm. occ.	148,46	148,45	148,46	148,44	148,45	148,46	148,46	148,50	148,46	148,45
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,95	23,94875	23,90	23,95	23,94625	23,947	23,94	23,945

Media dei titoli del 19 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,20
Id 3,50 % 1902	69,30
Id. 5 % 1935	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	86,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
Id. 5 % 1936	99,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,67
1 Dollaro canadese	635,687
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	89,942
1 Corona norvegese	87,017
1 Corona svedese	119,967
1 Fiorino olandese	164,397
1 Franco belga	12,409
100 Franchi francesi	126,605
1 Lira sterlina	1743,225
1 Marco germanico	148,45
1 Scellino austriaco	23,947

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1959

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 16,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678,

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

Decreta:

Art 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1. Filosofia del diritto: Università di Pisa;
2. Diritto civile: Università di Ferrara;
3. Diritto processuale civile: Università di Macerata;
4. Diritto ecclesiastico: Università di Cagliari;
5. Procedura penale: Università di Urbino.

Facoltà di economia e commercio

1. Ragioneria generale ed applicata: Università di Roma;
2. Politica economica e finanziaria: Università di Trieste.

Facoltà di lettere e filosofia

1 Storia medioevale: Università di Cagliari.

Facoltà di magistero

1. Storia delle dottrine politiche: Università di Messina.

Facoltà di medicina e chirurgia

1 Clinica otorinolaringoiatrica. Università di Sassari;
2 Clinica odontoiatrica: Università di Messina;
3 Farmacologia Università di Cagliari;
4 Patologia speciale medica e metodologia clinica: Università di Sassari;
5 Radiologia: Università di Padova;
6 Semeiotica medica: Università di Pavia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1 Chimica fisica: Università di Catania;
2 Zoologia. Università di Catania;
3. Fisica sperimentale. Università di Parma;

4 Analisi matematica (algebrica e infinitesimale): Università di Catania;
5 Fisica teorica: Università di Cagliari;
6 Mineralogia Università di Bari,
7. Genetica Università di Parma;
8 Paleontologia Università di Palermo;
9 Fisiologia vegetale: Università di Milano.

Facoltà di ingegneria

1 Costruzioni stradali e ferroviarie: Università di Palermo,
2 Costruzioni di ponti: Università di Bari;
3 Costruzioni in legno, ferro e cemento armato: Università di Palermo.

Facoltà di architettura

1 Restauro dei monumenti: Università di Firenze.

Facoltà di agraria

1 Patologia vegetale· Università di Catania;
2 Coltivazioni arboree Università di Pisa,
3 Agronomia generale e coltivazioni erbacee: Università di Bari.

Scuola di ostetricia

Posto di professore-direttore della Scuola autonoma di ostetricia di Bolzano.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Divisione 1ª) entro il 31 luglio 1959

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità·

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata

Le domande dovranno essere firmate dai candidati La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio

La domanda deve essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie,
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti

Entro il termine suindicato, del 31 luglio 1959, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 luglio 1959, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1959

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1959, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1959 le pubblicazioni

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori, dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti,
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio,
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio,
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6), deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme al certificato di nascita e, se coniugato, lo stato di famiglia.

Roma, addì 18 febbraio 1959

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, carta bollata da L 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n . . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1959.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica,

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate

(3) La firma deve essere autentica a norma dell'art 2 del bando di concorso

(981)

Concorso per titoli ed esami a sette posti di vice disegnatore nella carriera di concetto (coefficiente 202) nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923 n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e sue successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e sue successive modificazioni

Visto il regio decreto 8 aprile 1940 n 2241, relativo al passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti,

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugl'istituti di istruzione artistica,

Visto l'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923 n 3123

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, n 270,

Visto la legge 3 maggio 1955, n 448,

Visto la legge 5 giugno 1951, n 376,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di vice disegnatore della carriera di concetto (coefficiente 202) nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

Art 2

Per l'ammissione al concorso, di cui al presente bando, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio

diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico o il diploma di maestro d'arte conseguito presso un istituto d'arte

Gl'impiegati della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, di cui al primo comma del presente art 2, non possono partecipare al presente concorso a norma delle vigenti disposizioni, trattandosi di concorso per tecnici.

Art 3

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall Eritrea, dall' Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940 n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n 267

Le elevazioni di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei n 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni,

4) il limite massimo di età è protratto fino ai 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

b) del personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'Estero (I R C E) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima dell'Istituzione dell'I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949 n 78. In ogni caso ed anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni,

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o l'Istituto di istruzione universitaria In ogni caso ed anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite massimo di età fissato in anni 32, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione del terrorismo politico nei territori delle *ex colonie* italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella, allegato *A*, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art 4

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome,

b) la data e il luogo di nascita (I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma dell'art 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite),

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

i) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti in altro impiego statale ai sensi dell'articolo 126 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non possono partecipare ai concorsi a norma dell'art 2 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ne possono parteciparvi, a norma dell'art 128 comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127 lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità insanabile.

Art 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9

Art 6

Le prove dell'esame sono le seguenti:

1) *una prova scritta* consistente nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura;

2) *una prova grafica* consistente nella esecuzione di un disegno riproducente case monumentali o archeologiche, con particolari architettonici e decorativi,

3) *una prova orale* vertente su:

a) nozioni elementari di storia dell'arte, specialmente nei riguardi degli stili architettonici e su nozioni elementari di topografia,

b) elementi relativi alla legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali.

Durata della prova scritta e della prova grafica otto ore

Art 7

Per lo svolgimento delle prove scritta, grafica e orale si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritta e grafica dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove scritta e grafica e quella orale del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo del giorno dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritta e grafica quanto quella orale saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco o da L. 200 se fatta da un notaio,

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art 8

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella grafica.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati al concorso di cui al presente bando, la Commissione stabilirà preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie di titoli valutabili.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto conseguito nella prova grafica e il voto ottenuto nella prova orale giusta quanto prescrive l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 citato, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili per i caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, e ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico dei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per il fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani di guerra caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità del modello previsto, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dai superiori gerarchici in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi.

I concorrenti già appartenenti al soppresso istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

l'originale del diploma di maturità artistica o di maestro d'arte, oppure copia autentica notarile dei predetti diplomi. Qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti di legge, del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che

l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, devono altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento del relativo invito a presentarlo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento del relativo invito a presentarlo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 300, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento del relativo invito a presentarlo dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento del relativo invito a presentarlo, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizi, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro, dell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissariato di leva;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I certificati di cui alle lettere *C*) *D*) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo salvo per quanto previsto nel presente articolo sotto la lett. *A*) per il titolo di studio.

Art. 12.

I vincitori del concorso, di cui al presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice disegnatore, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1958
Registro n. 95, *foglio n.* 132

(459)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.